



**Istituto Tecnico Industriale
STANISLAO CANNIZZARO
CATANIA**



Centro Polifunzionale di Servizio (CPS) del MIUR - Centro di Formazione Professionale (CFP) accreditato dalla Regione Siciliana Istituto aderente alla rete europea ENIS e a quella delle scuole autonome siciliane ASAS

Codice fiscale 80008210876
E-mail: cttf03000r@istruzione.it
Tel. 0956136450

Codice meccanografico CTTF03000R
Sito Web: www.cannizzaroct.it
Fax: 0956136449

Catania, 08 giugno 2015

REGOLAMENTO DI VIDEOSORVEGLIANZA

Prot. n. 2867/A32 del 08 giugno 2015.

Approvato con delibera del Consiglio d'Istituto del 28/04/2015.

Pubblicato all'Albo in data 08/06/2015.



Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Giuseppina Montella

REGOLAMENTO DI VIDEOSORVEGLIANZA

Capo 1 – Principi generali

Art. 1 – Finalità e definizioni

1. Il presente disciplinare garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un impianto di video sorveglianza negli ingressi e nelle aree adibite a parcheggio di pertinenza dell'istituto Stanislao Cannizzaro di Catania, gestito dalla stessa Istituzione scolastica, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale e soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche coinvolte nel trattamento.
2. Per tutto quanto non risulta essere dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si fa rinvio alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e ai provvedimenti del Garante in materia di videosorveglianza.
3. Ai fini del presente disciplinare si intende per:
 - a. **“Trattamento”**: qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuate anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca dati;
 - b. **“Dato personale”**: qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;
 - c. **“Dati identificativi”**: i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato;
 - d. **“Dati sensibili”**: i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;
 - e. **“Dati giudiziari”**: i dati idonei a rivelare provvedimenti di cui all'art.3 comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del D.P.R. 14/11/2002, n.313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;
 - f. **“Titolare”**: la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono anche unitamente ad altro Titolare, le decisioni in ordine alla finalità, alle modalità di trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;
 - g. **“Responsabile”**: la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal Titolare al trattamento di dati personali;

- h. **“Incaricati”**: le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal Titolare o dal Responsabile;
- i. **“Interessato”**: la persona fisica, la persona giuridica, l’ente o l’associazione cui si riferiscono i dati personali;
- j. **“Comunicazione”**: il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall’interessato, dal rappresentante del Titolare nel territorio dello Stato, dal Responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- k. **“Diffusione”**: il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- l. **“Dato anonimo”**: il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- m. **“Blocco”**: la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;
- n. **“Banca dati”**: qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti;
- o. **“Garante”**: l’autorità di cui all’art. 153, istituita dalla legge 31/12/1996, n.675.

Art. 2 – Ambito di applicazione

1. Il presente disciplinare regola il trattamento di dati personali realizzato mediante il sistema di videosorveglianza attivato nel perimetro esterno dell’edificio dell’Istituto dettagliatamente descritto nell’art. 15.

Art. 3 – Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell’impianto di videosorveglianza

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell’attivazione di un impianto di videosorveglianza;
2. Le finalità istituzionali del suddetto impianto sono:
 - a. Prevenire atti vandalici, nelle ore notturne;
 - b. A garantire maggiore sicurezza agli studenti e agli operatori scolastici;
 - c. Tutelare il patrimonio pubblico da atti vandalici;
 - d. Controllare le aree esterne di pertinenza dell’edificio dell’Istituto e gli ingressi al fine di prevenire intrusioni di estranei.
3. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali, rilevati mediante le riprese televisive, e che in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interesseranno i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell’area interna all’Istituto;
4. L’attività di videosorveglianza e la dislocazione delle videocamere all’interno dell’Istituto permette di raccogliere solo i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l’angolo visuale delle riprese, evitando immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza.

Capo 2 – Obblighi per il Titolare del trattamento

Art. 4 – Notificazione

Ai sensi e per l'effetto dell'art. 37 del D. Lgs. 196/2003, i dati trattati devono essere notificati al Garante solo se rientrano nei casi specificatamente previsti dalla normativa vigente sulla privacy. A tale proposito le disposizioni vigenti prevedono che non vanno comunque notificati i trattamenti relativi a comportamenti illeciti o fraudolenti, quando riguardano immagini o suoni conservati temporaneamente per esclusiva finalità di sicurezza o di tutela delle persone e del patrimonio.

Art. 5 – Responsabile

1. E' incaricato quale Responsabile per il sistema di videosorveglianza dell'Istituto Tecnico Industriale Stanislao Cannizzaro di Catania ai fini del trattamento dei dati personali e delle immagini il DSGA **Sebastiano Russo**.
2. Il Responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalla normativa vigente, ivi incluso il profilo della sicurezza e dalle disposizioni del presente disciplinare.
3. Il Responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare, il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sull'utilizzo dei sistemi e sul trattamento delle immagini e dei dati, in conformità agli scopi perseguiti dall'Istituzione scolastica, ed alle disposizioni normative che disciplinano la materia ed in particolare alle eventuali disposizioni impartite dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, nonché sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.
4. I compiti affidati al Responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione.
5. Il Responsabile nominerà gli incaricati del materiale trattamento dei dati nei limiti che saranno ivi specificati. Gli incaricati devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle limitazioni previste nell'atto di nomina ed alle eventuali istruzioni del Responsabile.
6. Il Responsabile custodisce le chiavi dell'armadio destinato alla conservazione delle registrazioni nonché la/le parole chiave per l'utilizzo del sistema.
7. Ai fini dell'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. N. 196/2003, il cittadino potrà rivolgersi al Responsabile della gestione e del trattamento dei dati.

Capo 3 – Trattamento dei dati personali

Art. 6 – Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento vengono:
 - a. Trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b. Raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 3 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;
 - c. Raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
 - d. Conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 4;
 - e. Trattati, con modalità volta a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso successivamente

alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.

2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza.
3. Il Titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare delle riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato di cui al suddetto art. 3. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo presso un locale apposito della scuola. In questa sede le immagini saranno registrate su disco fisso del computer. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento.
4. La conservazione sarà limitata alle settantadue ore successive alla rilevazione a meno di ulteriori esigenze in relazione a festività. Su specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria, la conservazione delle immagini e le modalità di ripresa potranno subire eccezioni al presente Regolamento.
5. I supporti di memorizzazione delle riprese contenenti dati sensibili devono essere opportunamente codificati senza ulteriori indicazioni di nominativi o di date.
6. I supporti non più utilizzati devono essere distrutti prima di essere cestinati.
7. In relazione alle capacità di immagazzinamento delle immagini dei server di videoregistrazione digitale, le immagini riprese in tempo reale distruggono quelle già registrate.
8. La conservazione delle immagini videoregistrate è prevista solo in relazione ad illeciti che si siano verificati, o ad indagini delle autorità giudiziarie o di polizia.
9. L'accesso alle immagini ed ai dati personali strettamente necessari è ammesso per il Responsabile e gli incaricati del trattamento di cui all'art. 5. E' vietato l'accesso ad altri soggetti salvo che si tratti di indagini giudiziarie o di polizia.

Art. 7 – Informazioni rese al momento della raccolta

1. L'istituto, in ottemperanza a quanto disposto dagli art. 11, 13 e 134 del D. Lgs. N. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, nei luoghi in cui sono posizionate le telecamere, provvederà ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente su cui è riportata la seguente dicitura: **"Area soggetta a videosorveglianza"**. La segnaletica, chiaramente visibile, sarà posizionata prima dell'area videosorvegliata.
2. La scuola comunicherà alla comunità l'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, anche mediante l'affissione di appositi manifesti informativi, la rimozione dei cartelli e la pubblicità all'albo.

Art. 8 – Diritti dell'interessato

Ai sensi del Codice Privacy, all'Interessato è assicurato l'esercizio dei propri diritti, in particolare:

- a) Accedere ai dati che li riguardano;
- b) Verificare le finalità, le modalità e la logica del trattamento;
- c) Ottenere l'interruzione di un trattamento illecito.

L'Istituto garantisce l'effettivo esercizio dei diritti dell'interessato, secondo le seguenti modalità:

- a) l'Interessato, previa verifica dell'identità ed entro le ventiquattro ore successive alla rilevazione, può richiedere per iscritto l'accesso alle registrazioni che lo riguardano;
- b) I dati sono estratti a cura dell'Incaricato e possono essere comunicati direttamente al richiedente mediante la visione delle registrazioni e, se vi è richiesta, si provvede alla duplicazione di tali registrazioni su adeguato supporto;
- c) la visione e l'estrazione delle rilevazioni è gratuita per l'interessato; qualora, tuttavia a seguito di questa operazione non risulti l'esistenza di dati che riguardano l'interessato potrà essergli addebitato un contributo spese ai sensi dei commi 8 e 9 dell'art. 10 del Codice Privacy.

Art. 9 – Sicurezza dei dati

1. I dati sono protetti da idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
2. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi presso la sala di controllo situata presso la sede della scuola. Alla sala possono accedere esclusivamente il Responsabile e gli incaricati del trattamento dei dati.

Art. 10 – Cessazione del trattamento dei dati

In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento dei dati, la scuola effettuerà la notifica ai sensi della vigente normativa.

Art. 11 – Modalità e limiti alla utilizzabilità di dati personali

1. Le prescrizioni del presente disciplinare hanno come presupposto il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei cittadini e della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità ed alla protezione dei dati personali, con riguardo, per quanto qui interessa, anche alla libertà di circolazione nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, nel rispetto dei seguenti principi, di cui al provvedimento del Garante del 29 aprile 2004:

a. Principio di liceità.

Il trattamento dei dati attraverso sistemi di videosorveglianza è possibile solo se è fondato su uno dei presupposti di liceità che sono espressamente previsti per gli organi pubblici. La videosorveglianza deve avvenire nel rispetto, oltre che della disciplina in materia di protezione dei dati, di quanto prescritto da altre disposizioni di legge da osservare in caso di installazione di apparecchi audiovisivi. Vanno richiamate al riguardo le norme vigenti dell'ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite nella vita privata, di tutela della dignità, dell'immagine e degli altri luoghi cui è riconosciuta analoga tutela. Appare inoltre evidente la necessità del rispetto delle norme del Codice Penale che vietano le intercettazioni di comunicazioni e conversazioni.

b. Principio di necessità.

Poiché l'installazione di un sistema di videosorveglianza comporta in sostanza l'introduzione di un vincolo per il cittadino, ovvero di una limitazione e comunque di un condizionamento, va applicato il principio di necessità e, quindi, va escluso ogni uso superfluo ed evitati eccessi e ridondanze. Ciascun sistema informativo e il relativo programma informatico vanno conformati già in origine in modo da non utilizzare dati relativi a persone identificabili quando le finalità del trattamento possono essere realizzate impiegando solo dati anonimi. Il software va configurato anche in modo da cancellare periodicamente e automaticamente i dati registrati. Se non è osservato il principio di necessità riguardante le installazioni delle apparecchiature, l'attività di videosorveglianza non è lecita.

c. Principio di proporzionalità.

Nel commisurare la necessità di un sistema al grado di rischio presente in concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree di attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorre una effettiva esigenza di deterrenza, come quando, ad esempio, le telecamere vengono installate solo per meri fini di apparenza o di prestigio. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti e inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi. Non va adottata la scelta semplicemente meno costosa o meno complicata o di più rapida attuazione, che potrebbe non tener conto dell'impatto sui diritti degli altri cittadini o di chi abbia diversi legittimi interessi. Non risulta di regola giustificata un'attività di sorveglianza rivolta non al controllo di eventi, situazioni e avvenimenti, ma a fini promozionali-turistici o pubblicitari, attraverso *web cam* o *cameras-on-line* che rendano identificabili i soggetti ripresi. Anche l'installazione meramente dimostrativa o artefatta di telecamere non funzionanti o per finzione,

anche se non comporta trattamento di dati personali, può determinare forme di condizionamento nei movimenti e nei comportamenti delle persone in luoghi pubblici e privati e pertanto può essere legittimamente oggetto di contestazione. La videosorveglianza è, quindi, lecita solo se è rispettato il cosiddetto principio di proporzionalità. Sia nella scelta se e quali apparecchiature di ripresa installare, sia nelle varie fasi del trattamento. Il principio di cui trattasi consente margini di libertà nella valutazione da parte del Titolare del trattamento ma non comporta scelte del tutto discrezionali e insindacabili. Il Titolare del trattamento, prima di installare un impianto di videosorveglianza, deve valutare, obiettivamente e con un approccio selettivo, se l'utilizzazione ipotizzata sia in concreto realmente proporzionata agli scopi prefissi e legittimamente perseguibili. Si evita così un'ingerenza ingiustificata nei diritti e nelle libertà fondamentali degli altri interessati. Come si è detto la proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento, per esempio quando si deve stabilire:

- ✓ Se sia sufficiente, ai fini della sicurezza, rilevare immagini che non rendono identificabili i singoli cittadini, anche tramite ingrandimenti;
 - ✓ Se sia realmente essenziale ai fini prefissi raccogliere immagini dettagliate;
 - ✓ La dislocazione, l'angolo visuale, l'uso di zoom automatici e le tipologie – fisse o mobili – delle apparecchiature;
 - ✓ Quali dati rilevare, se registrati o meno, se avvalersi di una rete di comunicazione o creare una banca dati, indicizzarla, utilizzare funzioni di fermo-immagine o tecnologie digitali, abbinare altre informazioni o interconnettere il sistema con altri gestiti dallo stesso Titolare o da terzi;
 - ✓ La durata dell'eventuale conservazione che, comunque, deve essere sempre temporanea.
- In applicazione del predetto principio, va altresì delimitata rigorosamente:
- Anche presso luoghi pubblici o aperti al pubblico, quando sia legittimo ed effettivo interesse per particolari finalità, la ripresa di luoghi privati o di accessi a edifici;
 - L'utilizzazione di specifiche soluzioni quali il collegamento ad appositi "centri" cui inviare segnali di allarme sonoro o visivo, oppure l'adozione di interventi automatici per effetto di meccanismi o sistemi automatizzati d'allarme (chiusura accessi, afflusso di personale di vigilanza, ecc.), tenendo anche conto che in caso di trattamenti volti a definire profili o personalità degli interessati, la normativa in materia prevede ulteriori garanzie;
 - L'eventuale duplicazione delle immagini registrate;
 - La creazione di una banca dati quando, per le finalità perseguite, è sufficiente installare un sistema a circuito chiuso di sola visione delle immagini, senza registrazione (esempio per il monitoraggio del traffico o per il controllo del flusso ad uno sportello pubblico).

d. Principio di finalità.

Gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi. Ciò comporta che il Titolare possa perseguire solo finalità di sua pertinenza. Possono essere perseguite solo finalità determinate e rese trasparenti, ossia direttamente conoscibili attraverso adeguate comunicazioni e cartelli di avvertimento al pubblico (fatta salva l'eventuale attività di acquisizione di dati disposta da organi giudiziari o di polizia giudiziaria), e non finalità generiche o indeterminate, tanto più quando legittimamente perseguiti. Le finalità così individuate devono essere correttamente riportate nell'informativa.

Art. 12 – Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente disciplinare, si fa rinvio alla Legge, ai suoi provvedimenti di attuazione, alle decisioni del Garante, e ad ogni altra normativa vigente, speciale, generale, nazionale e comunitaria in materia.

Art. 13 – Comunicazione

La comunicazione dei dati personali da parte della scuola a favore di altri soggetti autorizzati è ammessa quando necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

Capo 4 – Modifiche

Art. 14 – Modifiche regolamentari

1. Gli aggiornamenti del presente disciplinare di natura normativa o riguardanti l'ampliamento del sistema di videosorveglianza sono aggiornati con determinazione dirigenziale e pubblicati sul sito web istituzionale;

Art. 15 – Specifiche tecniche del sistema di videosorveglianza

d) Caratteristiche tecniche dell'impianto

Il sistema, di proprietà di codesta Istituzione scolastica, si compone di 16 telecamere installate all'esterno dell'edificio nelle aree di pertinenza dell'Istituto. Sono a circuito chiuso, connesse a un videoregistratore digitale per la registrazione su hard disk delle immagini, che sono archiviate per una durata massima di 72 h, dovuta a speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura dell'Istituto, dopodiché le stesse vengono cancellate e sovrascritte dalle registrazioni successive, e ad un monitor video presente nella postazione centrale di controllo degli accessi all'Istituto denominata "Sala di controllo". Le videocamere consentono riprese video anche con scarsa illuminazione notturna e la risoluzione delle immagini riprese è regolata in modo da evitare il riconoscimento diretto dei soggetti ripresi.

Le telecamere n. 1-2-6-7-8-12 e 13, riprendono (vedi mappatura del posizionamento delle telecamere sotto riportata) i cancelli d'ingresso di via Pisacane e di via Palermo, e i parcheggi per i veicoli e motoveicoli.

Le immagini sono archiviate automaticamente senza che esse possano essere visualizzate in tempo reale.

La visualizzazione delle immagini è consentita solo su richiesta dell'Autorità giudiziaria al responsabile, agli incaricati del trattamento designati, agli appartenenti alle Forze di Polizia.

Le telecamere entrano in funzione solo in orario in cui le strutture scolastiche non sono presidiate da personale in servizio (indicativamente dalle ore 22,30 alle ore 7,00)

Nel solo caso di segnalazione di furti, atti di vandalismo o di eventi dannosi per il patrimonio pubblico, è prevista la riproduzione delle immagini su supporto magnetico per essere messe a disposizione dell'Autorità di polizia o dell'Autorità giudiziaria.

Al fine di evitare di incorrere nel reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615-bis c.p.), l'angolatura e la panoramica delle riprese è effettuata con modalità tali da limitare l'angolo di visuale all'area effettivamente da proteggere (spazi di esclusiva pertinenza zonale) evitando aree comuni o antistanti l'abitazione di altri condomini.

Mappatura del posizionamento delle telecamere

- N. 1 - Ingresso lato via Pisacane - carrabile e pedonale;
- N. 2 - Ingresso lato via Pisacane pedonale;
- N. 3 - Posteggio moto lato nord;
- N. 4 - Androne/Ingresso scuola;
- N. 5 - Ingresso via Palermo;
- N. 6 - Posteggio via Palermo lato ovest;
- N. 7 - Ingresso terzo piano lato est;
- N. 8 - Ingresso/Corridoio lato est via Pisacane;
- N. 9 - Parcheggio lato est via Palermo;
- N. 10 - Corridoio "tunnel" ingressi via Palermo lato est – 1° tratto;
- N. 11 - Ingresso secondo piano lato est;
- N. 12 - Ingresso palestre lato sud;
- N. 13 - Ingresso aula magna lato nord;
- N. 14 - Ingresso palestre lato nord
- N. 15 - Corridoio "tunnel" ingressi via Palermo lato est - 2° tratto;
- N. 16 - Ingresso primo piano lato ovest.

In allegato al presente documento:

1. Allegato 1 – Disciplinare privacy;
2. Allegato 2 – Procedura per l'accesso ai dati e alle immagini;
3. Allegato 3 – Informativa videosorveglianza;
4. Allegato 4 – Segnaletica videosorveglianza;
5. Allegato 5 – Facsimile richiesta di accesso alle videoregistrazioni;
6. Allegato 6 – Facsimile reclamo;
7. Allegato 7 – Pianta Alloggio custode;
8. Allegato 8 – Istruzioni tecniche e d'uso videocamera e Digital Video Recorder.

Disciplinare privacy

Cautele da adottare per i dati video ripresi

1. I monitor degli impianti di videosorveglianza devono essere collocati in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee non autorizzate;
2. L'accesso alle immagini da parte del Responsabile e degli incaricati del trattamento deve limitarsi alle attività oggetto della sorveglianza; eventuali altre informazioni di cui vengano a conoscenza, mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, devono essere ignorate;
3. Nel caso le immagini siano conservate, i relativi supporti devono essere custoditi, per la durata della conservazione, in un armadio (o simile struttura) dotato di serratura, apribile solo dal Responsabile e dagli incaricati del trattamento;
4. La cancellazione delle immagini dovrà avvenire preferibilmente mediante il nuovo utilizzo del supporto; comunque le operazioni di cancellazione dovranno essere effettuate sul luogo di lavoro;
5. Nel caso il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura, dovrà essere distrutto in modo che non possa essere più utilizzabile, né che possano essere recuperati dati in esso presenti;
6. L'accesso alle immagini è consentito solo:
 - a. Al Responsabile ed agli incaricati dello specifico trattamento;
 - b. Al Titolare del trattamento dei dati personali;
 - c. Per indagini delle autorità giudiziarie o di polizia;
 - d. Eventualmente e nei limiti strettamente necessari alle loro specifiche funzioni di assistenza, agli operatori per la manutenzione dell'impianto;
 - e. Al terzo, debitamente autorizzato, in quanto oggetto delle riprese.
7. Nel caso di accesso alle immagini del terzo, debitamente autorizzato, questi dovrà avere visione solo delle immagini che lo riguardano direttamente, al fine di evitare l'accesso ad immagini riguardanti altri soggetti, dovrà essere utilizzata, da parte dell'incaricato al trattamento, una schermatura del video, tramite apposito strumento;
8. Tutti gli accessi dovranno essere registrati mediante l'annotazione di apposito registro, predisposto secondo lo schema di seguito indicato nel quale dovranno comunque essere riportati:
 - a. La data e l'ora di accesso;
 - b. L'identificazione del terzo autorizzato;
 - c. Gli estremi dell'autorizzazione all'accesso;
 - d. La motivazione dell'accesso.
9. Non possono essere rilasciate copie delle immagini registrate, salvo in caso di applicabilità di apposito programma oscuratore.

Procedura per l'accesso ai dati e alle immagini

1. La persona interessata ad accedere alle immagini deve avanzare apposita istanza al Responsabile del trattamento, indicato nell'informativa;
2. L'istanza deve indicare a quale impianto di videosorveglianza si fa riferimento;
3. Nel caso le immagini di possibile interesse non siano oggetto di conservazione, di ciò dovrà essere data formale comunicazione al richiedente;
4. Nel caso le immagini di possibile interesse siano oggetto di conservazione, il richiedente dovrà fornire altresì ulteriori indicazioni, finalizzate a facilitare il reperimento delle immagini stesse, tra cui:
 - a. Il giorno e l'ora in cui l'istante potrebbe essere oggetto di ripresa;
 - b. Indicazioni sull'abbigliamento indossato, accessori ed altri elementi;
 - c. Presenza di altre persone;
 - d. Attività svolta durante le riprese.
5. Nel caso tali indicazioni manchino, o siano insufficienti a permettere il reperimento delle immagini, di ciò dovrà essere data comunicazione al richiedente;
6. Il Responsabile del trattamento accerterà l'effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà comunicazione al richiedente; nel caso di accertamento positivo fisserà altresì il giorno, l'ora ed il luogo in cui il suddetto potrà visionare le immagini che lo riguardano.
7. Nel caso il richiedente intenda sporgere reclamo, dovrà presentare apposita istanza, indirizzata al Responsabile del trattamento, indicando i motivi del reclamo.

Informativa videosorveglianza

Informativa ai sensi dell'art. 3.1 Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 08 aprile 2010 e dell'art. 13 D. Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali"

1. Premessa

Con il presente atto l'Istituto Tecnico Industriale Stanislao Cannizzaro di Catania, Titolare del trattamento dei dati, intende adempiere a quanto prescritto dall'art. 3.1 del Provvedimento Generale sulla Videosorveglianza, emanato dal Garante per la Protezione dei dati personali l'8 aprile 2010 e pubblicato su bollettino n. 99 del 29 aprile 2010 (di seguito "**Provvedimento 8 aprile 2010**").

2. Oggetto

L'Istituto Tecnico Industriale Stanislao Cannizzaro di Catania, in qualità di Titolare del trattamento dei dati informa che presso nelle aree esterne e nei parcheggi di pertinenza della scuola e nei relativi ingressi, è in funzione un sistema di videosorveglianza a circuito chiuso non integrato operante in conformità al D. Lgs 196/2003 e al suddetto provvedimento.

3. Finalità del trattamento

I dati personali degli interessati, e nello specifico le registrazioni delle immagini, sono raccolte esclusivamente per le seguenti finalità:

- a. Sicurezza: protezione dell'incolumità degli individui e sicurezza degli utenti;
- b. Tutela del patrimonio dell'Istituzione scolastica: prevenzione di furti, rapine, danneggiamenti, aggressioni, atti di vandalismo. Il trattamento di dati è effettuato legittimamente anche in mancanza di consenso esplicito degli interessati ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera g) del D. Lgs 196/2003 e dell'art. 6.2.2. del Provvedimento 8 aprile 2010, nonché ai sensi dell'art. 24, comma 1 lettere a) e b) del D. Lgs 196/2003.

4. Modalità del trattamento:

I dati formano oggetto, da parte dell'Istituto Tecnico Industriale Stanislao Cannizzaro di Catania, di trattamenti elettronici nel rispetto di idonee misure di sicurezza e protezione dei dati medesimi, unicamente per le attività di sicurezza e tutela del patrimonio di cui al punto 3, nel rispetto dei seguenti principi:

- 4.1. Liceità del trattamento:** il trattamento dei dati attraverso videosorveglianza avviene secondo correttezza (rispetto di ogni vigente normativa con modalità bilanciate rispetto ai diversi interessi), per scopi determinati e legittimi (finalità di sicurezza e protezione di beni dell'Istituzione scolastica).
- 4.2. Necessità del trattamento:** L'Istituto Tecnico Industriale Stanislao Cannizzaro di Catania si impegna a rispettare il principio di necessità del trattamento, evitando, pertanto, eccessi e ridondanze.
- 4.3. Proporzionalità del trattamento:** I dati raccolti sono quelli strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità espresse al punto 3.

5. Informativa minima ai sensi dell'art. 13, comma 3 D. Lgs. 196/2003

I soggetti interessati sono opportunamente avvisati del trattamento mediante l'apposizione di cartelli nei punti oggetto di videosorveglianza. Tali cartelli contengono le informazioni indicate all'art. 3 del Provvedimento 8 aprile 2010.

6. Tempi di conservazione delle immagini:

Le immagini rilevate vengono registrate e conservate conformemente a quanto disposto dal Provvedimento dell'8 aprile 2010 per tre giorni al massimo.

Al termine del periodo di conservazione le immagini registrate vengono cancellate dai relativi supporti elettronici, informatici o magnetici.

7. Comunicazione a terzi o diffusione dei dati

I dati in questione non saranno oggetto di diffusione e non saranno comunicati se non all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria a fronte di una specifica richiesta.

8. Titolare del trattamento:

Titolare del trattamento dei dati personali è l'Istituto Tecnico Industriale Stanislao Cannizzaro di Catania con sede in via Carlo Pisacane 1, 95122 Catania - Tel. 0956136450 - Fax 0956136449.

9. Designazione dei responsabili e degli incaricati del trattamento:

Il Titolare del trattamento ha provveduto a designare per iscritto il Responsabile del trattamento nonché gli incaricati del trattamento, autorizzati sia ad accedere ai locali dove sono situate le postazioni di controllo, sia ad utilizzare gli impianti e, nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti, a visionare le immagini e/o trarne copia, in conformità a quanto previsto dall'art. 3.3.2 del Provvedimento 8 aprile 2010. Il Responsabile del trattamento è Sebastiano Russo.

10. Diritti dell'interessato

Ciascun interessato ha diritto di esercitare, in qualunque momento, i diritti previsti dall'art. 7 del d.lgs. 196/2003, nei limiti del disposto dell'art. 3.5 del Provvedimento 8 aprile 2010, inviando una richiesta all'indirizzo sopra indicato.

La presente informativa potrà poi essere integrata da parte del Titolare del trattamento dei dati personali, con ulteriori elementi ed indicazioni, per soddisfare al meglio qualunque esigenza conoscitiva degli interessati e per assecondare l'evoluzione normativa.

Art. 7 D. Lgs n. 196/2003. Diritti dell'interessato.

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
 - a. dell'origine dei dati personali;
 - b. delle finalità e modalità del trattamento;
 - c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
 - e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
 - a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
 - b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

ATTENZIONE!



**AREA SOTTOPOSTA
A VIDEOSORVEGLIANZA
PER RAGIONI DI
SICUREZZA**

**Art. 13 del Codice in materia di protezione dei
dati personali (D.Lgs. 196/2003)**

Fac-simile richiesta di accesso a videoregistrazioni

**Al Responsabile del trattamento dei dati
personali dell'I.T.I. "S. Cannizzaro di
Catania**

Via Carlo Pisacane, 1 - 95122 Catania

Tel. 0956136450 – Fax: 0956136449

Oggetto: **Richiesta di accesso a videoregistrazioni.**

Il sottoscritto:

identificato tramite:

ai sensi della vigente normativa in materia di privacy, richiede di esercitare il diritto di accesso alle immagini video che potrebbero aver registrato dati personali a se stesso afferenti. Per permettere di individuare tali immagini nell'archivio video, fornisce le seguenti informazioni:

1. Luogo o luoghi della ripresa:

.....

2. Data possibile di ripresa:

3. Fascia oraria di possibile ripresa (approssimazione max. di 30 minuti):

4. Abbigliamento al momento della possibile ripresa:

.....

5. Accessori (borse, ombrelli, carrozzine, animali al guinzaglio, ecc.):

.....

6. Presenza di accompagnatori (indicare numero, sesso, sommaria descrizione degli stessi, ecc.):

.....

7. Attività svolta durante la possibile ripresa:

.....

Recapito o contatto telefonico per eventuali ulteriori approfondimenti:

.....

In fede (firma)

Luogo e data:.....

Parte da consegnare al richiedente

In data.....alle ore.....il/la sig./sig.ra.....ha

avanzato richiesta di accesso a videoregistrazioni, ai sensi della vigente normativa in materia di privacy.

(Firma del ricevente la richiesta)

Fac-simile reclamo

**Al Responsabile del trattamento dei dati
personali dell'I.T.I. "S. Cannizzaro di
Catania**

Via Carlo Pisacane, 1 - 95122 Catania

Tel. 0956136450 – Fax: 0956136449

Oggetto: Richiesta di accesso a videoregistrazioni - Reclamo.

Il sottoscritto..... che aveva presentato in data
..... presso..... una richiesta di accesso alle
immagini video che potrebbero aver registrato miei dati personali presenta reclamo per i seguenti motivi:

.....
.....
.....
.....
.....

Recapito o contatto telefonico per eventuali ulteriori approfondimenti:

.....
.....

In fede (firma)

Luogo e data:.....

.....